



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

Determinazione n° 150 del 10-09-2019 N° Cron. Gen. 542 data reg. 10-09-2019

Oggetto: **L.R. 18/96 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - ADESIONE DEL COMUNE DI ACQUASANTA TERME ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL COMUNE CAPOFILA DELL'ATS N. 22 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA DELL'ACCORDO QUADRO - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO PER L'A.S. 2019/2020 (DAL 16 SETTEMBRE 2019 AL 09 GIUGNO 2020) - IMPEGNO DI SPESA - Codice CIG derivato: Z7E29B5871.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci, del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni nazionali:

- le norme costituzionali 2, 3, 34 e 38 le quali si applicano al diritto all'educazione garantita dallo Stato e cioè allo studio ed all'istruzione garantito dallo Stato (vedi C.Cost. 80/2010) e non dagli enti locali (sentenza T.A.R. Bari Puglia Sez. II 2/04/2012 n° 655);
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13.12.2006, e vincolante per l'Italia (a seguito della ratifica avvenuta con legge 3.3.2009 n. 18), secondo cui, all'art. 7, comma 2, "*in tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente*"
- l'art. 24 della citata Convenzione, in base alla quale gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, e, nell'attuazione di tale diritto, devono assicurare che venga fornito "**un accomodamento ragionevole**" in funzione dei bisogni di ciascuno e "*siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzano il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione*"
- l'art. 2 della stessa Convenzione, la quale chiarisce che: "per "accomodamento ragionevole" si intendono "*le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che **non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.***"
- Legge n°104/1992 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";
- Legge n°162/1998 "*Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave*";
- La legge n.107 del 13/07/2015 recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";
- Il D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017, ad oggetto "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*";
- Il D.Lgs. n. 96 del 07 agosto 2019, con il quale sono state approvate le modifiche integrative e correttive al predetto D.Lgs. n°66/2017;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad oggetto "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i*



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

diritti delle persone handicappate”;

- la legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 concernente “*Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate*”, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 21 novembre 2000, n. 28;
- la DGR n. 212 del 04/03/2019 ad oggetto “*Interventi in favore delle persone in condizioni di disabilità – Criteri e modalità di attuazione degli interventi – Anno 2019*”;
- il DDPF n. 33 del 15/03/2019 relativo a “*DGR n. 212/2019 – Tempi e modalità per la presentazione della rendicontazione e per la liquidazione dei contributi relativi agli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità – anno 2019 – Prenotazione di impegno*”;

PREMESSO CHE:

- la Regione Marche, già a partire dal 2015, aveva ridimensionato la tipologia di interventi da ammettere ai finanziamenti di cui alla L.R. 18/96, con conseguente rideterminazione dei fondi da erogare ai Comuni;
- con DGR n. 1229 del 17/10/2016 venivano infatti individuati i nuovi criteri e le nuove modalità di riparto delle risorse relativamente all’anno 2016 e precisamente:
 - a) non c’è più la distinzione tra piani singoli o associati;
 - b) la percentuale di cofinanziamento del servizio di assistenza scolastica (SAS) è uguale per tutti gli ordini e gradi della scuola
 - c) le borse lavoro socio-assistenziali e le borse lavoro di pre-inserimento lavorativo di cui all’art. 17 della L.R. n°18/96 vengono ricondotte tutte alla tipologia dei “*tirocini di inclusione sociale*” di cui alla DGR n°293/2016, abrogata poi dalla vigente DGR n°583/2018
 - d) per i predetti tirocini viene previsto un contributo corrispondente al 90 % dell’indennità mensile ammessa a finanziamento
 - e) per gli interventi del SADE e del SAS viene ripartito in quota proporzionale l’ammontare residuo del fondo dopo l’individuazione del contributo destinato ai tirocini
 - f) qualora la quota regionale concessa per i tirocini fosse maggiore rispetto alla spesa sostenuta dal Comune, la stessa potrà essere utilizzata per finanziare sia il SADE che il SAS;
- la Regione Marche ha adottato con DGR n. 212 del 04/03/2019, in analogia e continuità con quanto previsto nella predetta DGR n.1229/2016 (per l’anno 2016) e nella DGR n.874 del 24/07/2017 (per l’anno 2017) e nella DGR n.1031 del 23/07/2018 (per l’anno 2018), i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità anche per l’anno 2019, nella quale non viene indicata la percentuale variabile di cofinanziamento che sarà destinata ai servizi di Assistenza Domiciliare Educativa e Assistenza Scolastica ma solo quella destinata ai TIS (tirocini di inclusione sociale);
- con DDPF n°33 del 15/03/2019 – Allegato “A” – la Regione Marche ha stabilito che, pur avendo reperito i fondi sui quali è stata assunta regolare prenotazione di impegno di spesa a carico del bilancio 2019/2021 – annualità 2019, la determinazione del budget 2019 sarà effettuata solo dopo che i Comuni avranno rendicontato la spesa per gli interventi realizzati nel 2018;

PREMESSO inoltre CHE:

- l’Ambito n°22, di cui il Comune di Acquasanta Terme fa parte, aveva esperito una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per la prestazione del servizio di assistenza scolastica per l’autonomia, socializzazione e comunicazione personale a favore di alunni diversamente abili nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXII;
- il comune di Ascoli Piceno, capofila dell’ATS n°22, aggiudicava, con propria determinazione dirigenziale n°1196 del 23/08/2016, la procedura aperta alla Coop. PAGEFHA di Ascoli Piceno, al prezzo orario di 17,52 euro oltre Iva del 5% (codice CIG: 6650408A49), per la durata di 36 mesi e con facoltà di proroga per altri 12 mesi;
- con nota prot. n. 63029 del 13.09.2016, il Comune di Ascoli Piceno, nel comunicare l’esito dei



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

controlli sulla ditta aggiudicataria, invitava le amministrazioni comunali interessate, nelle more di sottoscrizione del predetto accordo quadro da parte del Comune di Ascoli Piceno, a procedere secondo l'art. 23 del Capitolato tecnico, il quale espressamente prevede la facoltà per i comuni appartenenti all'ATS n°22 di aderire all'Accordo Quadro:

Articolo 23 Stipula dell'Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici

La stipula dell'Accordo Quadro avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e dall'art. 9 del Disciplinare di gara. Nelle more della firma dell'Accordo Quadro, l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta dei Comuni appartenenti all'ATS n. XXII, all'esecuzione del servizio prevista dal Capitolato tecnico ai patti e condizioni offerte in gara. L'Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; le spese contrattuali, a carico del fornitore, ammontano presuntivamente a euro 5.000,00. I singoli appalti specifici verranno conclusi, a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra le amministrazioni appartenenti all'ATSXXII e il fornitore risultato aggiudicatario dell'A.Q.

- nel disciplinare di gara è previsto inoltre che:

- *la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ascoli Piceno e/o per i Comuni appartenenti all'A.T.S. XXII nei confronti dell'aggiudicatario del medesimo (di seguito anche Fornitore);*

- *i singoli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra le Amministrazioni appartenenti all'A.T.S. XXII ed il Fornitore risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro;*

- *con riferimento a ciascun appalto specifico, il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;*

- *il termine di scadenza dei singoli appalti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell'Accordo Quadro;*

- *i singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro dovranno essere identificati con un CIG derivato, acquisito da ogni Amministrazione, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;*

- *ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 163/2006, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, i concorrenti si impegnano, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con la propria organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico agli esecutori uscenti;*

- *i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006;*

- *il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'accordo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.*

- l'Accordo Quadro tra il Comune di Ascoli Piceno e l'operatore aggiudicatario è stato sottoscritto in data 12.12.2016 e registrato con numero di Repertorio 29248;

PREMESSO, infine, CHE, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto sopra visto e richiamato, è necessario riattivare, con riferimento all'A.S. 2019/2020, il Servizio di Assistenza Scolastica nei confronti di n°2 alunni diversamente abili a partire dal 16 settembre 2019;

VISTA la documentazione sanitaria rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della Legge n. 104/1992, nonché dalla U.M.E.E. territorialmente competente, attestante la situazione di disabilità degli alunni da assistere e lo stato di gravità degli stessi;

VISTE le richieste delle competenti Direzioni Didattiche relativamente all'Anno Scolastico 2019/2020, acquisite al protocollo e debitamente conservate agli atti dello scrivente Ufficio;

RITENUTO di dover programmare l'erogazione del servizio di assistenza scolastica, senza più alcuna distinzione tra ordini e gradi, per il periodo dal 16 settembre 2019 al 06 giugno 2020, tenendo conto delle richieste di intervento pervenute, della DGR n°212/2019 e dell'Accordo Quadro stipulato dal Comune di Ascoli Piceno con la Cooperativa Pagefha di Ascoli Piceno per la gestione del servizio;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

RITENUTO, quindi, di poter affidare l'incarico per l'erogazione del SAS direttamente alla Cooperativa PAGEFHA di Ascoli Piceno, essendo risultata aggiudicataria dell'Accordo Quadro bandito dal Comune di Ascoli Piceno;

DATO ATTO che l'Accordo Quadro, stipulato tra il comune di Ascoli Piceno e la Cooperativa Pagefha e sottoscritto in data 12.12.2016 (Rep. 29248), al quale questo comune ha aderito, è in vigore e lo sarà fino al 12.12.2019, con facoltà di proroga di altri 12 mesi;

ACQUISITO, con riferimento all'erogazione del servizio in oggetto, il seguente codice CIG derivato: Z7E29B5871, nonché il DURC della Cooperativa Pagefha (n° INPS_16604002 con scadenza 22/11/2019) tramite accesso diretto al portale telematico messo a disposizione dall'Inps e dall'Inail;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che i fondi, necessari per sostenere la spesa presunta complessiva prevista di 17.884,80 euro, trovano capienza al Cap. 1876/3 del bilancio 2019/2021 – annualità 2019 ed annualità 2020,

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il cronoprogramma previsto nel presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

RITENUTO di formalizzare in un unico atto, in ossequio ai principi di semplificazione, la determinazione a contrattare, l'affidamento del servizio e il relativo impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 49 del 09/04/2019, con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2019/2021);

DATO ATTO che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

VISTI l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *«ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica»*;

VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

VISTO l'art. 1, comma 501, della legge di stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n°208, pubblicata nella G.U. n°308 del 30/12/2015), il quale ha previsto la deroga all'obbligo di ricorrere alle Cuc per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo *infra* 40.000 euro anche per i comuni con meno di 10.000 abitanti;

DETERMINA

- **di richiamare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di cui costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;
- **di riattivare** il servizio di assistenza scolastica a partire dal 16 settembre p.v. e di aderire, per quanto concerne l'erogazione del predetto servizio, all'Accordo Quadro sottoscritto in data 12.12.2016 dal Comune di Ascoli Piceno, ente capofila dell'ATS n°22, con la Cooperativa PAGEFHA di Ascoli Piceno (Rep. n°29248), risultata aggiudicataria della relativa procedura di gara al costo orario di 17,52 € oltre Iva 5% (codice Cig: 6650408A49);
- **di stabilire** che il servizio di assistenza scolastica di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 18/1996, sulla base degli indirizzi espressi dalla Regione Marche con DGR n°212 del 04/03/2019, venga erogato, con riferimento all'Anno Scolastico 2019/2020 (quindi dal 16/09/2019 al 06/06/2020), come appresso specificato:

BENEFICIARI E MONTE ORE SETTIMANALE:

A.E. 15 ore settimanali ITIS

S.C. 12 ore settimanali I.I.S.

COSTO ORARIO: 17,52 € + IVA 5 %

- **di affidare** alla Cooperativa PAGEFHA di Ascoli Piceno, avendo questo Comune aderito all'Accordo Quadro stipulato dal Comune di Ascoli Piceno con la predetta Cooperativa ed essendosi all'uopo avvalso della facoltà prevista dall'art. 23 del Capitolato tecnico, l'incarico di provvedere all'erogazione del servizio di assistenza scolastica al costo orario di 17,52 € oltre Iva 5%, nel rispetto delle seguenti ulteriori modalità e condizioni, oltre a tutte quelle previste nell'Accordo Quadro e nel relativo Capitolato Tecnico, alle quali integralmente si rinvia:

Orari e sedi di lavoro: la cooperativa incaricata deve assicurare il servizio di assistenza scolastica nei plessi scolastici frequentati dagli alunni diversamente abili da assistere, concordando direttamente con le insegnati la distribuzione settimanale delle ore di SAS assegnate.

Personale: il servizio deve essere svolto dalla cooperativa incaricata con proprio personale, regolarmente inquadrato, sollevando il Comune di Acquasanta Terme da qualsiasi obbligo e responsabilità, nel rispetto di tutto quanto previsto al Capo II "Organizzazione del Personale" del capitolato tecnico.

Cessazione del servizio: la cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione al Comune di residenza. Può essere, altresì, disposta: per non rispondenza dell'intervento alle variate esigenze del soggetto, valutate dagli operatori socio sanitari competenti oppure in caso di raggiungimento degli obiettivi oppure per la cessazione della frequenza scolastica.

Corrispettivo - Fatturazione e pagamenti: il costo orario del servizio è di 17,52 € oltre iva del 5%. Tenuto conto del monte ore settimanale massimo riconosciuto, l'importo complessivo stimato, riferito all'intera durata dell'incarico (A.S. 2019/2020), è pari a circa 17.884,80 € compresa Iva 5%. Tuttavia, poiché il servizio è a MISURA, l'importo complessivo potrà subire delle variazioni rispetto alla quantità massima prevista.

La fattura mensile, determinata in base alle ore di effettivo servizio, dovrà essere intestata ed inviata al Comune di Acquasanta Terme e dovrà fare riferimento alla presente determinazione di affidamento e di impegno e riportare il codice CIG derivato n°Z7E29B5871. Unitamente alla fattura dovrà essere prodotto l'elenco degli alunni fruitori del servizio con a fianco di ciascuno indicato il nominativo



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

dell'operatore, le prestazioni complessive rese e le ore di servizio effettuate nell'arco del mese di riferimento. Le schede mensili di registrazione riferite ai singoli utenti, riepilogative delle prestazioni e ore effettuate da ciascun operatore, dovranno essere consegnate o trasmesse al Comune prima o contestualmente all'emissione della fattura.

Il pagamento delle fatture avverrà previa acquisizione del DURC rilasciato dagli enti competenti, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Divieto di subappalto: E' fatto divieto alla cooperativa incaricata di cedere o subappaltare il servizio, stante la specificità del servizio in relazione alla particolarità degli utenti cui è diretto.

Rinvio: per quanto non previsto nella presente determinazione, si rinvia alle norme contenute nel Capitolato tecnico e all'Accordo Quadro sottoscritto dalla Cooperativa aggiudicataria in data 12.12.2016, nonché alla normativa vigente in materia;

- **di dare atto** che, con riferimento alla finalità in oggetto, è stato acquisito il seguente codice CIG derivato: Z7E29B5871, nonché il DURC della Cooperativa incaricata (n° INPS_16604002 con scadenza 22/11/2019) tramite accesso diretto al portale telematico messo a disposizione dall'Inps e dall'Inail;
- **Di evidenziare**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quanto segue:
 - a) **fine dell'affidamento:** regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione;
 - b) **oggetto dell'affidamento:** erogazione del servizio di assistenza scolastica nei confronti di alunni diversamente abili per i quali è pervenuta specifica richiesta da parte delle competenti Istituzioni Scolastiche. Trattasi di un servizio costituito da un complesso di interventi e prestazioni finalizzate a promuovere i processi di autonomia personale, l'integrazione scolastica, lo sviluppo ed il mantenimento delle abilità di soggetti disabili presso i servizi prescolastici e scolastici;
 - c) **modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base:** affidamento diretto all'operatore unico che si è aggiudicato la procedura di gara aperta indetta dal Comune di Ascoli Piceno, ente Capofila dell'ATS n°22, per la conclusione di un Accordo Quadro per la gestione associata del SAS, con espressa previsione della facoltà per i comuni dell'ATS n°22 di potersi aderire ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Tecnico. L'Accordo Quadro è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 1196 del 23/08/2016 alla Cooperativa PAGEFHA di Ascoli Piceno ed è stato sottoscritto e repertoriato al n°29248 in data 12/12/2016 – Codice Cig: 6650408A49;
 - d) **forma dell'affidamento:** mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 (*nel caso di specie, mediante sottoscrizione con firma digitale della presente determinazione*);
 - e) **durata dell'affidamento:** dal 16 settembre 2019 fino al 06 giugno 2020, pari alla durata dell'A.S. 2019/2020;
 - f) **importo contrattuale:** 17,52 € oltre iva secondo legge, per ogni ora di SAS prestata;
- **di quantificare** in circa 17.884,80 euro la spesa ipotetica complessiva da sostenere per la finalità in oggetto;
- **di impegnare** la suddetta spesa unicamente al Cap. 1876/3 (spesa a carico del Comune) e più precisamente: 6.955,2 € per l'annualità 2019 e 10.929,60 € al bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020 – impegno di spesa n. **307/2019** – codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.000 – codice siope 1333;
- **di rinviare**, invece, l'accertamento della spesa a carico della Regione Marche alla concessione del budget di cui alla DGR n°212/2019 e al DDPF attuativo n°33/2019;
- **di dare atto**, fin da ora, che la suddetta spesa presunta di 17.884,80 euro potrebbe essere suscettibile di probabili futuri adeguamenti sia in funzione del numero di alunni da assistere e/o del numero di ore di servizio da prestare (essendo un servizio "a misura"), sia in funzione del *quantum* del



COMUNE DI ACQUASANTA TERME


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

cofinanziamento regionale che verrà all'uopo concesso;

- **di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma previsto nel presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;
- **di dare atto** che nell'adempimento degli atti relativi alla gestione del servizio in oggetto, viene assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e di trattamento dei dati sensibili;
- **di trasmettere** copia informatica della presente determinazione alla Cooperativa PAGEFHA di Ascoli Piceno, in quanto operatore incaricato per la gestione del SAS nei confronti degli alunni diversamente abili residenti Acquasanta Terme, la quale dovrà essere restituita firmata per presa visione ed accettazione;
- **di dare atto**, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000




Acquasanta Terme, lì 10-09-2019

Il Responsabile del Servizio
(DOTT. FISCALETTI PIETRO)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO





COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

N° _____


(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 01-10-2019 al 16-10-2019.

Acquasanta Terme, lì 01-10-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
AGENTE P.L.
Alessandro Ranciaffi